



Bruxelles, 4.4.2023
COM(2023) 180 final

ANNEX

ALLEGATO

della

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**sul funzionamento del sistema di controllo delle risorse proprie tradizionali (2019-2021)
a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2021/768 del
Consiglio, del 30 aprile 2021, che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse
proprie dell'Unione europea**

Situazione dettagliata dei casi di infrazione nel settore delle risorse proprie tradizionali.

- Caso 2021/2081 relativo alla Romania: lo Stato membro è ritenuto finanziariamente responsabile della perdita di risorse proprie tradizionali verificatasi in Germania a seguito dell'appuramento fraudolento di 126 regimi di transito da parte delle autorità doganali rumene. La Commissione ha inviato la lettera di costituzione in mora in data 12.11.2021.
- Caso 2020/2235 relativo alla Slovacchia: lo Stato membro è ritenuto finanziariamente responsabile della perdita di risorse proprie tradizionali verificatasi in Germania a seguito dell'appuramento fraudolento di 216 regimi di transito da parte delle autorità doganali slovacche. La Commissione ha inviato la lettera di costituzione in mora in data 18.2.2021. Lo Stato membro ha messo a disposizione con riserva il capitale il 30.10.2017, ma rifiuta di pagare gli interessi richiesti il 22.12.2017.
- Caso 2018/2351 relativo alla Polonia: lo Stato membro è ritenuto finanziariamente responsabile delle perdite di risorse proprie tradizionali verificatesi in Germania a seguito dell'appuramento fraudolento di 333 regimi di transito da parte delle autorità doganali polacche. La Commissione ha inviato la lettera di costituzione in mora in data 14.5.2020. Lo Stato membro ha messo a disposizione il capitale con riserva il 23.12.2021.
- Caso 2017/2001 relativo al Belgio: lo Stato membro ha rifiutato di mettere a disposizione risorse proprie tradizionali nei casi in cui i dazi doganali sono stati rimborsati o sgravati per le importazioni al di fuori del termine definito nella decisione REM 28/01 della Commissione e/o al di fuori del termine per la presentazione delle domande di rimborso o di sgravio previsto nel codice doganale comunitario. La Commissione ha inviato la lettera di costituzione in mora il 19.7.2018 e una lettera complementare di costituzione in mora il 18.2.2021. Il capitale è stato versato nel novembre 2021.
- Caso 2015/2121 relativo al Belgio: lo Stato membro ha rifiutato di compensare la perdita di risorse proprie tradizionali derivante dal mancato recupero di un importo di dazi doganali derivante da operazioni di transito fraudolente. La Commissione ha inviato la lettera di costituzione in mora in data 19.7.2018 e un parere motivato il 25.7.2019. Il capitale è stato versato il 3.12.2021. Sono ancora in corso discussioni su un importo residuo di capitale legato all'errata applicazione dell'aliquota di trattenuta (costi di riscossione).
- Caso 2017/2154 relativo al Belgio: lo Stato membro ha rifiutato di mettere a disposizione risorse proprie tradizionali non recuperando la differenza nei dazi doganali dovuti laddove le autorità nazionali avevano accettato informazioni tariffarie vincolanti per l'aglio conservato in luogo dell'aglio fresco, il che non è in linea con il codice doganale comunitario. La Commissione ha inviato la lettera di costituzione in mora in data 9.11.2018. Il capitale è stato pagato il 7.11.2019 e gli interessi il 30.6.21. Il caso è stato chiuso il 6.4.2022.

Cause dinanzi alla Corte

- Causa C-213/19 relativa al Regno Unito: il Regno Unito non ha adottato opportune misure atte a prevenire le importazioni di volumi elevati di prodotti tessili e calzature palesemente sottovalutati provenienti dalla Repubblica popolare cinese. Ciò ha determinato un'ingente perdita di risorse proprie tradizionali che il Regno Unito ha rifiutato di mettere a disposizione. In data 8.3.2019 la Commissione ha proposto ricorso alla Corte e l'8.3.2022 la Corte si è pronunciata a favore della Commissione. Entro febbraio 2023 il Regno Unito ha messo a disposizione tutti gli importi dovuti (1,57 miliardi di EUR a titolo di capitale e 1,4 miliardi di EUR a titolo di interessi).
- Causa C-304/18 relativa all'Italia: lo Stato membro ha rifiutato di compensare la perdita di risorse proprie causata dalla mancanza di misure adeguate per il recupero di un importo di dazi doganali accertati e iscritti in contabilità. Questo caso è collegato al caso di inesigibilità IT(07)08-917 relativo al contrabbando di sigarette. La Commissione ha proposto ricorso alla Corte il 7.5.2018. Con sentenza dell'11.7.2019, la Corte ha constatato l'inadempimento. Essa ha confermato che le decisioni adottate in materia doganale sono immediatamente applicabili da parte delle autorità doganali e che la presentazione di un ricorso non comporta la sospensione dell'esecuzione di una siffatta decisione. Il capitale è stato pagato. La lettera di richiesta di pagamento degli interessi è stata inviata nel luglio 2022.
- Causa C-395/17 riguardante i Paesi Bassi: lo Stato membro ha rifiutato di compensare la perdita di risorse proprie causata dall'indebito rilascio di certificati EUR 1 da parte di Curaçao e Aruba, territori sotto la sua sovranità. La Commissione ha proposto ricorso alla Corte il 5.7.2017. La Corte ha confermato la responsabilità dei Paesi Bassi nella sentenza del 31.10.2019. Il capitale è stato pagato nel 2019 e, a seguito di ulteriori chiarimenti, gli interessi sono stati versati nel 2023.
- Causa C-391/17 relativa al Regno Unito: il Regno Unito ha rifiutato di compensare la perdita di risorse proprie causata dall'indebito rilascio di certificati di esportazione da parte di Anguilla, territorio sotto la sua sovranità. La Commissione ha proposto ricorso alla Corte il 3.7.2017. La Corte ha confermato la responsabilità del Regno Unito per l'infrazione nella sentenza del 31.10.2019. Il capitale è stato pagato il 5 maggio 2020 e gli interessi il 26 febbraio 2021. Il procedimento è stato chiuso il 9.2.2022.